

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO A PRIVATI DI AREE PER ORTICOLTURA DI
PROPRIETA' COMUNALE

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 19-12-2022)

CAPO I

Principi generali e finalità

Art. 1 – Obiettivi

Il Comune di Lecco mette a disposizione dei residenti nel Comune medesimo aree urbane idonee per iniziative di orticoltura da realizzarsi con le modalità previste dal presente Regolamento.

Il Comune ravvisa, nell'assegnazione in uso dei lotti di terreno da adibire ad uso ortivo, lo scopo di permettere alla persona di impiegare il proprio tempo libero in un'attività ricreativa, che esprime una molteplicità di valenze positive.

Attraverso la valorizzazione di appezzamenti di terreno urbano disponibili ad uso ortivo, il Comune intende assecondare l'esigenza dell'uomo di continuare a mantenere, anche all'interno di un contesto altamente urbanizzato, un rapporto di armonia con l'ambiente naturale ed i suoi ritmi. La promozione dell'esercizio dell'orticoltura, specialmente in ambiti territoriali idonei e contigui, svilupperà rapporti di socializzazione, che si esprimeranno attraverso le forme che gli stessi assegnatari degli orti riterranno più opportune: collaborazione reciproca, scambio di conoscenze, scambio di prodotti, dono dei medesimi a parenti ed amici ecc. Creare le condizioni affinché tutto ciò si realizzi, ha quindi lo scopo di conseguire una maggiore coesione sociale.

La finalità di questa iniziativa rimane pertanto di carattere prioritariamente sociale; tuttavia non è disprezzabile riconoscerle anche il perseguimento di fini più materiali, quali ad esempio: la coltivazione di prodotti orticoli più genuini, locali, a Km. 0, e volti al consumo personale, familiare e comunitario.

Pertanto questa iniziativa si può inscrivere in una più ampia visione urbana nella quale tendono a coniugarsi insieme finalità sociali, materiali e ambientali con lo scopo ultimo e definitivo di conseguire una migliore qualità della vita.

Il Comune auspica altresì che gli assegnatari diano vita a forme di aggregazioni che promuovano iniziative finalizzate alla diffusione e al miglioramento delle conoscenze in materia di orticoltura, al miglior uso delle risorse, alla produzione biologica e biodinamica, alla valorizzazione delle produzioni locali.

Considerate tutte le valenze positive già espresse, il Comune provvederà a verificare la possibilità di destinare nuove aree ad uso ortivo.

Tali aree verranno assegnate nel rispetto del vigente regolamento.

Art. 2 – Caratteristiche degli appezzamenti

Le aree disponibili per orticoltura sono suddivise in appezzamenti: ciascun appezzamento, denominato orto urbano, verrà assegnato in uso ai richiedenti che risultino idonei, nel rispetto del presente regolamento. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di ortaggi e di fiori, per i fabbisogni dell'assegnatario e dei propri familiari, con divieto assoluto di qualsiasi forma di commercializzare di prodotti.

CAPO II

Ubicazione e numerazione e assegnazione

Art. 3 – Disponibilità / idoneità

Le aree concedibili a privati ad uso orticoltura sono indicate nell'art. 4 del presente regolamento. Il Comune, sentiti i pareri degli uffici competenti, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le aree in assegnazione in relazione alla disponibilità ed idoneità delle stesse.

Art. 4 - Ubicazione

Gli appezzamenti di terreno assegnati a privati ad uso orticoltura alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono 163 (di cui 3 adibiti ad uso deposito attrezzi) e mantengono le posizioni e numerazione preesistenti e precisamente:

- nell'area di Via Montebello dal num. 1 al num. 24 (il num. 17 e il num. 24 continuano ad essere adibiti rispettivamente ad uso deposito materiale vario e deposito attrezzi);
- nell'area di Via Santo Stefano dal num. 1 al num. 30; (il num. 15 continua ad essere adibito ad uso deposito attrezzi);
- nell'area di Villa Guzzi dal num. 1 al num. 48 (il num. 41 e il num. 44 continuano ad essere suddivisi in due parti e rispettivamente 41/a - 41/b e 44/a - 44/b elevando così il numero dei concessionari a 50);
- nell'area di Via Cabagaglio dal num. 1 al num. 45;
- nell'area di Chiuso dal num. 1 al num. 14.

Su ogni orto urbano potrà essere apposta una targhetta con il relativo numero.

Qualora venissero individuati nuovi appezzamenti, le modalità della relativa assegnazione saranno soggette al presente regolamento.

Art. 5 – Richiedenti / cessione

Possono presentare domanda di assegnazione esclusivamente cittadini residenti in Lecco.

Ciascun residente idoneo potrà avere in assegnazione un solo orto urbano.

L'orto assegnato non è cedibile a terzi a nessun titolo e dovrà essere coltivato dall'assegnatario in maniera esclusiva, fatti salvi brevi periodi o situazioni documentate di temporanea difficoltà/impossibilità di provvedere alla coltivazione. La mancata osservazione di questa disposizione costituisce motivo di decadenza dell'assegnazione

CAPO III

Modalità e requisiti

Art. 6 – Modalità

Il competente Dirigente provvederà all'adozione, pubblicazione e massima divulgazione di un bando ad evidenza pubblica, finalizzato alla formazione di una graduatoria di aventi diritto, stilata sulla base dei seguenti criteri:

- a) età: il punteggio verrà attribuito come di seguito:
 - fascia di età compresa fra i 65 e i 75 anni - 7 punti;
 - fascia di età compresa fra i 76 e gli 80 anni - 11 punti;

- oltre gli 80 anni – 13 punti;
- b) famiglia numerosa, ossia con 6 o più conviventi - 2 punti;
- c) richiedente affetto da comprovate condizioni di disabilità e/o fragilità che non inficiano in alcun modo la idoneità alla coltivazione, oppure famiglia con presenza di disabile convivente in possesso di idonea attestazione ai sensi di legge (es. Legge 104/92) e/o con convivente a carico dei servizi sociali: 3 punti per disabilità / invalidità del soggetto richiedente e per ogni disabile convivente, come da attestazione del relativo certificato.

In caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni, nell'ordine:

- fascia ISEE più bassa.
- nucleo familiare più numeroso.

Art. 7 - Requisiti

Non potranno essere assegnatari dell'orto e l'insussistenza di dette condizioni dovrà essere oggetto di autocertificazione:

1. coloro che siano, o che abbiano componenti dello stesso nucleo familiare, imprenditori agricoli e/o commerciali, o proprietari o che abbiano in uso a qualunque titolo: giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura, nel comune di Lecco o comuni limitrofi;
2. abbiano subito condanne penali per reati contro l'ambiente o il patrimonio pubblico;
3. non siano fisicamente idonei alla coltivazione dell'orto urbano.

Se una o più delle condizioni di cui sopra dovessero sopravvenire ad assegnazione già avvenuta, la/le stessa/e costituirà/anno causa/e di immediata decadenza dalla assegnazione. L'assegnatario dovrà darne immediata informazione all'ufficio preposto.

Inoltre, sotto la propria responsabilità, all'atto della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno dichiarare per iscritto:

- di coltivare personalmente l'orto urbano concesso in modo esclusivo, fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento;
- di concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni;
- di farsi carico delle spese derivanti dalla gestione ordinaria degli orti e delle parti comuni;
- di non danneggiare o ostacolare l'attività degli altri assegnatari.

CAPO IV

Durata, assegnazione, obblighi, decadenza

Art. 8 – Durata

L'assegnazione ha durata 4 anni eventualmente rinnovabili di altri 4 (nella sussistenza dei presupposti e requisiti indicati dal presente regolamento). Almeno 2 mesi prima dello scadere dei 4 anni, gli assegnatari dovranno comunicare per iscritto al competente ufficio, anche a mezzo mail o messaggistica elettronica o altri strumenti di comunicazione con la PA eventualmente introdotti, la volontà di rinnovare l'assegnazione per ulteriori 4 anni. La mancata comunicazione equivale a rinuncia al rinnovo.

Art. 9 – Assegnazione

L'assegnazione viene effettuata rispettando l'ordine della graduatoria stilata con le modalità previste dall'art 6.

Qualora si liberino uno o più orti, gli stessi verranno assegnati rispettando l'ordine della graduatoria medesima.

Per le assegnazioni attribuite precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, gli assegnatari potranno continuare nella assegnazione sino al raggiungimento del 10° anno.

Per le assegnazioni la cui durata sia già di 10 anni ed oltre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i relativi assegnatari dovranno rilasciarle entro la data del 31.12.2023, fermo restando quanto prescritto dal successivo art. 10 del presente regolamento e dalla norma transitoria finale. L'assegnazione è personale e non suscettibile di formare oggetto di successione a qualsiasi titolo. In ogni caso, l'orto urbano non può essere ceduto né dato in affitto, ma deve essere coltivato direttamente e con continuità. L'eventuale aiuto da parte di un familiare non può essere sostitutivo della presenza e della prevalenza del lavoro dell'assegnatario.

La graduatoria come sopra stilata avrà validità per un periodo di 5 anni, decorsi i quali perderà di efficacia; il competente dirigente provvederà ad indire un nuovo bando, in ottemperanza al presente regolamento, per la formazione di una nuova graduatoria.

Art. 10 – Termine finale e penali

L'assegnatario è tenuto a restituire l'orto urbano al 31 dicembre dell'anno di scadenza. La restituzione dovrà avvenire anche nel caso in cui il Comune, in qualsiasi momento, con provvedimento insindacabile decida di destinare l'area in questione ad altro uso o di utilizzarla per altri fini. Eventuali miglioramenti apportati dall'assegnatario resteranno di proprietà del Comune senza il riconoscimento di alcuna indennità.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per la restituzione verrà applicata una penale pari ad € 10,00, con riserva del Comune di chiedere eventuali maggiori danni. In caso di mancato pagamento, il Comune si riserva di provvedere in merito, anche attraverso l'attivazione di procedure di riscossione coattiva.

Art. 11 Abrogazione graduatoria

La graduatoria redatta in base al pregresso regolamento risulta abrogata dalla data di entrata in vigore della nuova graduatoria stilata ai sensi del presente regolamento.

Art. 12 – Rifiuto assegnazione

Se un soggetto presente nella graduatoria per l'assegnazione di orto urbano, interpellato in merito alla volontà di acquisire l'assegnazione dell'orto, rifiuti l'assegnazione del medesimo, per motivi che non coinvolgano il momentaneo stato di salute, il relativo nominativo verrà rimosso dalla graduatoria.

Art. 11 – Obbligazioni / Manutenzione

L'assegnatario s'impegna a coltivare personalmente l'orto urbano ricevuto in uso, coadiuvato, al più da un familiare, pena la decadenza dell'assegnazione.

L'assegnatario si impegna altresì a mantenere l'orto urbano decorosamente, smaltendo i rifiuti secondo quanto stabilito dalla normativa che disciplina la materia e dal vigente Regolamento comunale.

È obbligatorio assicurare la cura del proprio orto urbano durante tutto il periodo di vegetazione e la massima pulizia durante il periodo di riposo vegetativo.

Gli appezzamenti messi a disposizione non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione d'uso, pena la revoca immediata della assegnazione senza diritto di indennità e l'assegnatario sarà tenuto a rimborsare le spese che il Comune sarà costretto a sostenere per ripristinare le condizioni iniziali.

Gli assegnatari si fanno esclusivamente carico degli oneri e delle spese di manutenzione ordinaria, rimanendo a carico del Comune le attività di manutenzione straordinaria. Gli assegnatari o il referente d'area individuato dal responsabile comunale preposto, pertanto, dovranno tempestivamente informare il competente servizio comunale (ufficio manutenzione) della necessità di attivare interventi di manutenzione straordinaria. L'ufficio competente, valutata la segnalazione, dovrà intervenire nel tempo più rapido possibile. Qualora gli orticoltori decidano di attivarsi in autonomia, i relativi oneri e responsabilità rimarranno a proprio esclusivo carico.

Art. 12 - Decadenza

La assegnazione decade per:

1. perdita dei requisiti di cui all'art. 6;
2. impedimento prolungato, della durata di almeno 3 mesi continuativi, alla lavorazione dell'appezzamento da parte dell'assegnatario per motivi di salute o altra causa;
3. revoca della assegnazione;
4. decesso dell'assegnatario;
5. spostamento di residenza fuori dal territorio comunale di Lecco;
6. ricevimento di due contestazioni scritte, anche comunicate a mezzo mail o messaggistica elettronica o altri strumenti di comunicazione della PA eventualmente introdotti, per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento;
7. mancato versamento della quota annua;
8. ogni altro comportamento contrario alle disposizioni del presente Regolamento e, più in generale, alla legislazione vigente in materia civile, penale e amministrativa.

Ogni motivo di decadenza della assegnazione verrà tempestivamente comunicato all'interessato e l'orto urbano dovrà essere lasciato libero dalla data prevista nella comunicazione medesima. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari ad € 10,00 con riserva del Comune di chiedere eventuali maggiori danni. In caso di mancato pagamento, il Comune si riserva di provvedere in merito, anche attraverso l'attivazione di procedure di riscossione coattiva.

CAPO V

Modalità di godimento e parti comuni

Art. 13 – Prescrizioni

Nelle aree adibite ad orticoltura è consentito installare idonee recinzioni, nel rispetto del decoro urbano, a carico degli orticoltori assegnatari, lungo i confini dei piccoli appezzamenti.

È consentito all'interno di ciascun orto urbano:

- a. allestire una copertura anti-grandine se costituita da paletti in acciaio o bambù di altezza pari a 2,5 m e da una rete color verde;
- b. collocare un bidone per la raccolta dell'acqua piovana purché in materiale plastico della capacità massima di 100 litri, ed un bidone della stessa dimensione per la raccolta degli scarti vegetali.

Tali contenitori devono essere idonei e conformi al rispetto delle norme igieniche vigenti e soprattutto alla non proliferazione di insetti pericolosi per la salute delle persone.

Art. 14 – Divieti

All'interno dell'area destinata ad orto urbano, pena decadenza della assegnazione, sono vietati:

- a. la costruzione di muretti fuori terra;
- b. l'installazione di baracche, tettoie o simili, fatto salvo, eventualmente, uno spazio per area, decorosamente allestito, atto all'incontro e alla socializzazione degli orticoltori così come previsto all'art. 1;
- c. depositi di materiali non attinenti alla coltivazione;
- d. l'allevamento e l'introduzione di qualsiasi tipo di animale;
- e. la piantagione di alberi da frutto e di altri alberi di medio e alto fusto, a meno che preesistenti;
- f. l'accesso al perimetro degli orti con cicli e motocicli;
- g. l'installazione di gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità altrui;
- h. l'accensione di fuochi né per bruciare sterpaglie né per altro scopo.

È altresì tassativamente vietata qualsiasi lavorazione dell'orto urbano che possa arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli orti urbani confinanti o ai residenti delle aree limitrofe.

Art. 15 – Dotazioni

L'acquisto di attrezzi, sementi, concimi e quant'altro occorrente per la coltivazione dell'orto urbano è a carico dell'assegnatario che si impegna ad usare per concimazione stallatico e/o concimi biologici e a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso di anticrittogamici consentiti ponendo la massima attenzione alla loro distribuzione affinché i prodotti non siano irrorati negli orti vicini o nei corsi d'acqua.

Art. 16 – Parti comuni

L'uso di vialetti, passaggi e, in genere, degli impianti e delle parti in comune con gli altri assegnatari, deve avvenire nel massimo rispetto delle elementari norme di civile convivenza.

Agli orticoltori è demandato il compito di provvedere alla manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto assegnato, alla buona tenuta e alla pulizia delle parti comuni.

Art. 17 – Cura e manutenzione

I confini degli orti urbani devono essere curati e rispettati. Ogni assegnatario ha diritto ad utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione. I cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati arbitrariamente, bensì sarà necessario il parere positivo del servizio comunale competente. È espressamente vietato utilizzare spazi di non propria pertinenza.

Art. 18 – Vigilanza e controlli

Il Comune provvederà periodicamente alla vigilanza ed al controllo delle condizioni degli orti assegnati, per mezzo di personale incaricato e, in collaborazione, con i referenti degli orti urbani individuati dal responsabile comunale preposto.

Gli orticoltori devono garantire l'accesso ai funzionari incaricati e ai referenti per effettuare le verifiche necessarie e hanno l'obbligo di segnalare eventuali violazioni del regolamento ai referenti degli orti urbani; sarà obbligo di questi ultimi darne notizia al preposto ufficio comunale.

Art. 19 - Responsabilità

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose, nella conduzione e nell'utilizzo degli orti urbani.

CAPO VI

Rappresentanza

Art. 20 – Assemblee / Partecipazione

L'Assessorato o il servizio competente si riservano di indire assemblee di tutti i concessionari o per singoli raggruppamenti in base alla localizzazione degli orti o ad altre categorie di orticoltori. L'ordine del giorno sarà comunicato in tempo utile mediante avviso nelle bacheche di ciascuna area e sulla pagina relativa del sito web comunale.

Art. 21 – Referenti di area

Il responsabile dell'ufficio orti comunali può scegliere per ogni area adibita ad orticoltura uno o più referenti coi quali si interfaccia. I referenti collaborano con l'ufficio orti comunali al fine di garantire la migliore conduzione dell'area stessa, l'osservazione del presente regolamento, la corretta e capillare comunicazione con tutti gli assegnatari.

CAPO VII

Oneri

Art. 22 - Oneri

Ogni assegnatario dovrà corrispondere al Comune il canone annuo da versare tassativamente entro il 28 febbraio di ogni anno, per l'importo e con le modalità che saranno comunicate tramite idoneo avviso affisso nelle bacheche di ciascuna area e sulla pagina relativa del sito web comunale; è responsabilità dell'assegnatario informarsi leggendo l'avviso.

L'entità di tale contributo, sarà deliberata con idoneo provvedimento e potrà essere variata ogni anno con apposito atto dell'organo comunale competente.

La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa al competente ufficio comunale prima possibile e in ogni caso entro il 15 marzo con le modalità descritte sul medesimo avviso di cui al primo capoverso del presente articolo.

Il mancato versamento della quota annua entro il 28 febbraio di ogni anno comporta la decadenza dall'assegnazione.

Nell'eventualità che si presenti la necessità di sostenere spese particolari di straordinaria amministrazione, esse saranno valutate sia dal competente Assessorato che dai referenti, con la finalità di stabilire chi e in che misura debba provvedere alle stesse: solo l'Amministrazione Comunale in via principale ovvero anche gli assegnatari in via sussidiaria.

CAPO VIII

Disposizioni / norma transitoria

Art. 23 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di relativa approvazione. Le direttive specifiche e gli atti applicativi sono di competenza del Dirigente del Settore interessato o del Funzionario responsabile incaricato dal dirigente medesimo.

Art. 24 - Modifiche

Il presente Regolamento potrà essere modificato tramite successive deliberazioni del Consiglio Comunale sulla base delle esperienze maturate, di nuove normative e di suggerimenti utili per la miglior gestione. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dai concessionari.

Art. 25 - Norma transitoria e finale

Gli assegnatari che all'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età e che risultino i primi assegnatari di orti siti in aree per le quali, all'epoca della relativa assegnazione, sia risultata necessaria un'intensa e congiunta attività di riqualificazione possono chiedere entro il 31 gennaio 2023 il rinnovo della concessione per ulteriori dieci anni.